

Biologico

Catalogo comune di misure per sospetta o accertata non conformità prorogato al 1° gennaio 2026

Eliminato l'obbligo di presentazione del PAP

Il Decreto n. 149834 dello scorso 1° aprile posticipa al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651, relativo all'adozione di un Catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità. Il termine era stato precedentemente fissato al 1° aprile 2025.

Nel decreto viene evidenziato, che sino a tale data, rimangono in vigore i decreti ministeriali 20 dicembre 2013, n. 15962 e 26 settembre 2014, n.18096 relativi alla previsione dell'elenco delle "non conformità" ed all'individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati a seguito delle non conformità rilevate.

Inoltre, viene eliminato l'obbligo di presentazione del PAP, il Programma Annuale delle Produzioni. Il disporzione, infatti, a partire dal 1° aprile 2025, abroga il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321, relativo alla definizione di "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico..." che prevedeva che gli operatori dovessero presentare nel SIB e nei sistemi informativi regionali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali (PAPV, PAPZ, PAV, Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura, Programma Annuale delle Preparazioni e Programma Annuale delle Importazioni).

Viene precisato che con successivi atti verranno disciplinati gli adempimenti necessari a garantire la trasmissione delle informazioni utili per le attività di controllo. In questa direzione si sta lavorando con i referenti ministeriali e con quelli di Agea per definire le modalità di recepimento dei dati previsti nei PAP all'interno del Piano di Coltivazione Grafico, in coerenza con i dati presenti nel SIB, questo al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori biologici.